

ATTO DD 300/A1500A/2021

DEL 07/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020: definizione di regole in materia di gestione amministrativa per i percorsi formativi di competenza regionale.

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" è stata disposta la sospensione, tra l'altro, della frequenza delle attività di formazione superiore e dei corsi professionali;
- i Decreti-Legge e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri succedutisi a far data dal 23 febbraio 2020, in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno previsto misure specifiche applicabili sull'intero territorio nazionale;
- lo stato di emergenza di cui sopra è attualmente prorogato sino al 31 luglio 2021 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021).

Richiamati:

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in riforma del Reg. (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla

G.U.E. del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Reg. CE n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Reg. (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Reg. (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- il POR-FSE Regione Piemonte per la programmazione 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013, approvato con D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014 e s.m.i.;
- la Circolare ANPAL denominata “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19” (nota prot. 8013 del 31 agosto 2020).

Preso atto che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro” ha demandato alla Direzione competente l'adozione dei provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema nelle materie indicate, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali.

Dato atto che, in attuazione del provvedimento sopra citato, con Determinazioni dirigenziali n. 127 del 3 aprile 2020, n. 257 del 11 maggio 2020, n. 490 del 6 agosto 2020 e n. 820 del 31 dicembre 2020, la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha progressivamente fornito le indicazioni operative che hanno consentito di erogare gli interventi con modalità a distanza, anche nella forma mista/integrata, in sostituzione dell'attività in presenza, al fine di salvaguardare i servizi di formazione, orientamento, politica attiva del lavoro e diritto allo studio, con modalità e termini che garantissero il rispetto delle misure governative volte a tutelare il preminente interesse alla salute pubblica.

Rilevato che la Determinazione dirigenziale n. 820 del 31 dicembre 2020 ha previsto, tra l'altro, di prorogare il periodo transitorio individuato dalla Determinazione dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020, durante il quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio si potranno svolgere con modalità a distanza (compresa la forma mista/integrata), secondo le indicazioni contenute nel medesimo provvedimento, anche qualora non vi siano apposite disposizioni nei rispettivi Bandi/Avvisi, a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 definito a livello nazionale.

Viste:

- le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 16-4166 del 7 novembre 2016, 48-7309 del 30 luglio 2018, 2-90 del 19 luglio 2019, 2-437 del 29 ottobre 2019 e 7-1663 del 17 luglio 2020 in materia di Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale ed atti gestionali conseguenti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 141-9048 del 16 maggio 2019 “POR FSE 2014-2020. Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica

Superiore - Piano territoriale pluriennale 2019/2022. Approvazione Atto d'indirizzo e dotazione finanziaria di 15.548.200,00 euro” ed atti gestionali conseguenti;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2125 del 23 Ottobre 2020, che ha approvato la fase 2 del "Piano Riparti Piemonte” di cui alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 (riprogrammazione di fondi europei e regionali per gli anni 2020 e 2021, al fine di agevolare la ripresa produttiva dopo il fermo delle attività economiche imposto dall'emergenza sanitaria COVID-19), aggiornando le misure attivate e attivabili nel periodo ottobre 2020/ottobre 2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4-2833 del 5 febbraio 2021 “POR FSE 2014-2020. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP ciclo 2020-2023 di cui alla D.G.R. 2-437 del 29/10/2019. Incremento di euro 4.000.000,00 della dotazione finanziaria, di cui alla D.G.R. 7-1663 del 17/07/2020, per l'attivazione di azioni di contrasto alla povertà educativa, in attuazione della D.G.R. 1-2125 del 23/10/2020”;
- la Determinazione dirigenziale n. 73 del 17 febbraio 2021 “POR FSE 2014-2020. Offerta formativa di IeFP - ciclo 2020/2023 di cui alla D.D. n. 451 del 21/07/2020. Incremento della dotazione finanziaria per l'attivazione di azioni di contrasto alla povertà educativa. Impegni di spesa per euro 4.000.000,00”.

Rilevato che:

- nel corso dell'anno formativo 2020-2021 si sono succeduti vari Decreti-Legge e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno modificato le disposizioni sulla possibilità di svolgere le lezioni in presenza, ma le attività si sono svolte comunque regolarmente (in presenza, a distanza oppure in modalità mista), anche sulla base delle specificazioni fornite dalla Regione;
- in applicazione del principio di analogia più volte esplicitato dal Ministero dell'Istruzione e richiamato da ultimo nella nota interpretativa della Prefettura di Torino del 21 gennaio 2021, le disposizioni dell'art. 3 del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 relative alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con i chiarimenti dell'USR, si applicano anche ai corsi di IeFP, ITS e IFTS, secondo le previsioni dei rispettivi avvisi pubblici.

Preso atto che il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” all'art. 58, comma 2, lettera e) dispone che *“qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità”*.

Verificato che il succitato comma 2, lettera e) prevede, inoltre, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte.

Rilevato che:

- gli Avvisi per l'autorizzazione e il finanziamento dell'offerta formativa di IeFP - ciclo formativo 2018/2021 e ciclo formativo 2019/2022, di cui alla citata D.G.R. n. 16-4166 del 7 novembre 2016, approvati rispettivamente dalla Regione Piemonte con D.D. n. 877 del 3 agosto 2018 e D.D. n. 1022 del 23 luglio 2019 e dalla Città Metropolitana di Torino con Decreto della Consigliera Delegata n. 357-17761 del 02/08/2018 e Decreto del Consigliere Delegato n. 287-7923 del 23 luglio 2019, prevedono per la definizione del consuntivo di spesa l'applicazione di tre diverse UCS ora/corso sulla base del numero di

allievi riconosciuti a fine corso e nessun riconoscimento economico a fronte di un numero di allievi riconosciuti a fine corso inferiore a 8;

- l'Avviso per l'autorizzazione e il finanziamento dell'offerta formativa di IeFP - ciclo formativo 2020/2023 di cui alla suddetta D.G.R. n. 7-1663 del 17 luglio 2020, approvato con D.D. n. 451 del 21 luglio 2020 per l'intero territorio regionale, prevede tra l'altro, in considerazione dell'emergenza COVID-19:
- l'applicazione, per la definizione del consuntivo di spesa, della sola UCS ora/corso di valore pari a € 104,00 a fronte di un numero di allievi riconosciuti a fine corso uguale o maggiore di 6;
- la possibilità di attivare progetti LARSA (Laboratori di sviluppo e recupero degli apprendimenti) per erogare l'attività formativa di uno stesso corso mediante lo sdoppiamento del gruppo classe, al fine di garantire il rispetto delle regole previste dalla normativa nazionale vigente in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, con UCS ora/allievo di valore pari a € 13,00.

Considerato che la citata D.D. n. 73 del 17 febbraio 2021 prevede risorse aggiuntive per la realizzazione di ulteriori attività "a progetto" a supporto dei percorsi formativi nell'ambito dell'Offerta formativa di IeFP, da utilizzare a favore di tutti gli allievi per gli anni formativi 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Ritenuto pertanto:

- in analogia a quanto previsto per i corsi IeFP ciclo formativo 2020/2023, di uniformare l'UCS ora/corso di valore pari a € 104,00 a fronte di un numero di allievi riconosciuti a fine corso uguale o maggiore di 6, anche per i corsi IeFP a completamento dei cicli formativi 2018/2021 (anno gestione 2021) e 2019/2022 (anni gestione 2021 e 2022), in deroga ai valori UCS indicati nei Bandi di riferimento;
- per i progetti LARSA (Laboratori di sviluppo e recupero degli apprendimenti) attivati per erogare l'attività formativa di uno stesso corso mediante lo sdoppiamento del gruppo classe di calcolare l'importo riconosciuto sul numero degli allievi frequentanti per singola ora/corso almeno pari a 5, a prescindere dal fatto che siano registrati in procedura come effettivi o uditori;

Ritenuto inoltre, in relazione all'Avviso per l'autorizzazione ed il finanziamento dell'offerta formativa di IeFP ciclo formativo 2020/2023, approvato con la citata D.D. n. 451 del 21 luglio 2021, di integrare quanto previsto al paragrafo 16.2.2 "Dichiarazione di avanzamento delle attività" per le attività a progetto triennali specificando che la presentazione delle dichiarazioni dovrà avvenire tra il 16 e il 30 luglio 2021 per la prima annualità e tra il 16 e il 30 luglio 2022 per la seconda. La dichiarazione valorizzerà tutte le attività che saranno state portate a fine corso (stato 35) entro il 15 luglio di ogni anno.

Ritenuto, infine, che l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R.-F.S.E. Periodo 2014-2020, si estende anche alle attività di competenza della Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

DETERMINA

1. di prendere atto che l'art. 58, comma 2, lettera e) del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" dispone:
“qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22”;
2. di uniformare, in analogia a quanto previsto per i corsi IeFP ciclo formativo 2020/2023, l'UCS ora/corso di valore pari a € 104,00 a fronte di un numero di allievi riconosciuti a fine corso uguale o maggiore di 6, anche per i corsi IeFP a completamento dei cicli formativi 2018/2021 (anno gestione 2021) e 2019/2022 (anni gestione 2021 e 2022), in deroga ai valori UCS indicati nei Bandi di riferimento, approvati rispettivamente dalla Regione Piemonte con D.D. n. 877 del 3/8/2018 e D.D. n. 1022 del 23/07/2019 e dalla Città Metropolitana di Torino con Decreto della Consigliera Delegata n. 357-17761 del 02/08/2018 e Decreto del Consigliere Delegato n. 287-7923 del 23 luglio 2019;
3. di applicare una modifica alle modalità di calcolo del consuntivo previste dall'Avviso per i progetti LARSA (Laboratori di sviluppo e recupero degli apprendimenti) attivati per erogare l'attività formativa di uno stesso corso mediante lo sdoppiamento del gruppo classe, stabilendo di calcolare l'importo riconosciuto sul numero degli allievi frequentanti per singola ora/corso almeno pari a 5, a prescindere dal fatto che siano registrati in procedura come effettivi o uditori;
4. di integrare quanto previsto al paragrafo 16.2.2 “Dichiarazione di avanzamento delle attività” per le attività a progetto triennali, in relazione all'Avviso per l'autorizzazione ed il finanziamento dell'offerta formativa di IeFP ciclo formativo 2020/2023, approvato con la D.D. n. 451 del 21 luglio 2021, specificando che la presentazione delle dichiarazioni dovrà avvenire tra il 16 e il 30 luglio 2021 per la prima annualità e tra il 16 e il 30 luglio 2022 per la seconda. La dichiarazione valorizzerà tutte le attività che saranno state portate a fine corso (stato 35) entro il 15 luglio di ogni anno;
5. di dichiarare che l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R.-F.S.E. periodo 2014-2020, si estende anche alle attività di competenza della Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparenza”, perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio